



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

composta dai magistrati

dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.

dott. Cristina Fois Consigliere

dott. Francesca Lupino Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 201 del Ruolo Affari Contenziosi per
l'anno 2018 promosso da

[REDACTED], anche quale
titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso
lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone, che lo rappresenta e difende per
procura speciale allegata all'atto d'appello,

appellante

CONTRO

[REDACTED], in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio

dell'avv. [REDACTED], che la rappresentano e difendono per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,

appellata

All'udienza del 14-05-2021 la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte

- 1) essendo il contratto mancante o la clausola sulla applicazione di interessi ultralegali illegittima per indeterminatezza, per mancata informazione o nulla, accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicabile è quello legale o quello che risulterà di giustizia e quindi accertare e dichiarare non dovute le somme versate in eccesso;
- 2) essendo il contratto mancante o la clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi mancante o illegittima, anche per mancata informazione oppure nulla, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate per anatocismo, sia trimestrale che annuale, dall'istituto;
- 3) essendo il contratto mancante o le sue clausole illegittime o nulle, anche per mancata informazione come dovuta, la clausola sulla CSM, sulla commissione di affidamento, sulla commissione per la disponibilità fondi, per la mancanza di fondi, per l'istruttoria della pratica di fido, per la maggiorazione extrafido, per i c.d.

giorni valuta, per i diritti di segreteria, per la chiusura periodica, per la tenuta conto e le singole operazioni, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate a tali titoli dall'istituto;

- 4) per effetto di quanto sopra accertare e dichiarare le somme indebitamente pagate dal correntista in tale rapporto, calcolate in base ai numeri che precedono, ricalcolando l'e/c fino alla domanda o, in subordine dal saldo portato dal primo e/c, con condanna della convenuta al loro pagamento;
- 5) con riserva di chiedere in separato giudizio i danni patrimoniali e non derivanti dalla mancata disponibilità delle somme risultanti dalla differenza tra gli e/c scalari apparenti e quelli accertati nel precedente giudizio nonché dalla illegittima segnalazione in banche dati creditizie o nella Centrale Rischi;
- 6) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore dell'avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.

Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte

- 1) in via preliminare, dichiarare l'appello proposto da [REDACTED] Raffaele, in proprio e quale titolare della ditta [REDACTED] inammissibile ex art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Sassari n. 107/2018 del 22-01-2018, pubblicata in pari data;

- 2) nel merito, rigettare perché infondato in fatto e diritto l'appello proposto da [REDACTED] in proprio e quale titolare della ditta [REDACTED] e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Sassari n. 107/2018 del 22-01-2018, pubblicata in pari data;
- 3) con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 107/2018 il Tribunale di Sassari, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice, atteso il riferimento temporale della domanda di ripetizione, respingeva la domanda proposta da [REDACTED] quale titolare del conto corrente n. 5853, intrattenuto con l'[REDACTED] fin dal 1978, cui era subentrato [REDACTED], regolando di conseguenza le spese processuali.

Parte attrice deduceva di non aver mai stipulato in forma scritta le condizioni regolanti il rapporto e che erano stati applicati illegittimamente tassi debitori ultralegali, financo usurari, nonché commissioni e spese non dovute, di cui chiedeva la restituzione a titolo di indebito. Il [REDACTED] sosteneva, di contro, la piena accettazione del cliente delle condizioni applicate fino alla data di chiusura del conto nel marzo 2009, eccependo comunque la prescrizione delle rimesse solutorie ultradecennali.

Premesso che è onere di chi agisce allegare e produrre il contratto del quale è allegata l'invalidità parziale nonché la serie completa di estratti conto, il tribunale rilevava che il correntista mancava di assolvere all'onere probatorio sul medesimo incombente e concludeva per l'infondatezza della domanda, peraltro carente anche sul piano deduttivo in ordine all'esistenza o meno di un contratto regolante le condizioni del rapporto, non colmabile attraverso le risultanze della consulenza tecnica contabile disposta dal precedente giudice istruttore.

Il primo giudice rigettava altresì la domanda della banca convenuta, volta all'accertamento della violazione da parte attrice dei precetti di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, trattandosi di controversia inserita *“nell'ambito di un filone giudiziario sorto in seguito alle modifiche di orientamenti giurisprudenziali un tempo costanti ed oggetto di nuove decisioni di segno opposto”*.

Avverso tale decisione ha proposto appello XXXXXXXXXX, anche quale titolare dell'omonima ditta, deducendo: (i) la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui il tribunale rigettava la domanda in assenza della produzione del contratto che l'attore dichiarava invece di non aver mai stipulato in forma scritta, con la conseguenza che dovevano essere applicate le condizioni legali sulle operazioni registrate negli estratti versati in atti a decorrere dal gennaio 1989, con richiesta di acquisizione di quelli mancanti ex art. 210 c.p.c. o comunque di ricalcolo

dal primo della serie continua ed eliminazione quantomeno dell'anatocismo; (ii) l'erronea liquidazione delle spese di lite, poste integralmente a carico dell'attore a fronte della parziale soccombenza della convenuta.

Si è costituita la [REDACTED], quale incorporante della [REDACTED] [REDACTED] eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo nel merito la conferma della sentenza di primo grado. In particolare, l'appellata ha ribadito la genericità delle contestazioni avanzate dal titolare del conto, oltre che l'insufficienza della documentazione prodotta per la ricostruzione integrale del conto corrente, non superabile con la richiesta del 2-10-13 perché limitata comunque all'ultimo decennio. La banca ha altresì riproposto l'eccezione di prescrizione dei pagamenti eseguiti prima del 10-01-03 (con riguardo alla data di notifica della citazione risalente al 10-01-13), contestando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado nella parte in cui l'ausiliario rinveniva la prova di un affidamento durante il periodo 1989-2001, mentre il primo contratto di affidamento prodotto risale al 30-01-01, e nella parte in cui procedeva al ricalcolo azzerando le competenze illegittime prescritte così modificando il saldo; infine, ha contestato l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 Tub come effettuata dal c.t.u.

La causa, previa integrazione peritale, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVAZIONE

Preliminarmente va respinto il rilievo di inammissibilità dell'appello, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.

Al di là della formula discorsiva adottata l'appellante ha indicato specificamente i capi della decisione impugnati e ha proposto le censure in modo intellegibile, tant'è che la controparte ha potuto formulare le proprie difese (cfr. Cass. Civ. n. 7675/2019; n. 10916/17).

L'appello è affidato sostanzialmente a due profili: la regolamentazione dell'onere della prova nelle cause di ripetizione di indebito e la ricostruzione del saldo partendo da un saldo intermedio quale saldo iniziale di una serie continua di estratti conto. Non è invece riproposta la questione dell'usurarietà delle condizioni applicate dall'istituto, già esclusa dall'ausiliario nominato dal tribunale.

Va premesso che parte attrice proponeva in primo grado domanda di accertamento negativo del saldo apparente portato nell'estratto di chiusura del conto corrente, affidato fin dall'origine, deducendo la mancata pattuizione per iscritto delle condizioni applicate al rapporto e chiedendo la ripetizione di quanto pagato senza valido titolo (v. capo 4 delle conclusioni rassegnate in citazione).

A tal fine deduceva di aver aperto quantomeno dal 1978 il conto corrente n. 5853 presso la filiale di Sassari del [REDACTED] e che al rapporto erano stati indebitamente applicati interessi debitori ultralegali, oltre che usurari, anatocismo, commissioni varie e spese mai pattuite. L'attore affermava inoltre che era onere della banca che pretendeva di regolare il rapporto a condizioni diverse da quelle legali di produrre la relativa convenzione scritta, ove esistente.

La [REDACTED] costituendosi, sosteneva che il contratto era stato certamente eseguito alle condizioni pattuite e che era onere della parte che agiva in giudizio provvedere alla produzione del documento contrattuale al fine di verificare la conformità al titolo delle competenze contestate, peraltro in modo generico, in ordine alle quale eccepiva comunque la prescrizione.

La censura svolta dall'appellante attiene all'applicazione dell'onere della prova del soggetto che agisca in ripetizione di indebito nei confronti della banca, pacificamente tenuto a produrre, oltre al titolo, la serie continua di estratti necessari alla ricostruzione del conto (v. Cass. Civ. sez. I, n. 18487/18, secondo la quale l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del pagamento che si assume indebito e la mancanza di valida causa incombe su colui che agisce in ripetizione, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c. 1 c.c.; cfr. sez. VI-I, 23-10-2017 n. 24948: “*Nei*

rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somma non dovute").

Tuttavia, in assenza di una convenzione scritta, la cui stipulazione neppure era documentata dalla banca a fronte della contestazione formulata dall'attore che la negava invitando la controparte a produrre il contratto ove esistente tanto più con riferimento ad un'epoca (1978) in cui non vi era obbligo della forma scritta, non può certamente ritenersi che una convenzione avente ad oggetto la previsione di interessi ultralegali, e la successiva variazione unilaterale, si fosse formata *per facta concludentia*, ostandovi il disposto dell'art. 1284 c. 3 c.c., e neppure per l'anatocismo, comunque nullo (cfr. S.U. n. 24418/10: *"disapplicando la clausola di capitalizzazione trimestrale per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere operati senza capitalizzazione alcuna"*) prima dell'efficacia della Delibera CICR 9-02-2000 sull'anatocismo paritario, e da concordare espressamente per il periodo successivo trattandosi di modifica peggiorativa (v. Cass. Civ. Sez. I, 22-

05-14 n. 11400; id, 21-10-19 n. 26769) e tantomeno per la C.M.S. e le spese, che sarebbero altrimenti di contenuto indeterminato (per la nullità della commissione sulla somma massima utilizzata in un certo periodo di tempo, che si sovrappone agli interessi corrispettivi già pattuiti e comporta un'illegittima duplicazione degli stessi che priva la c.m.s. di causa lecita, agli effetti di cui all'art. 1325 c.c., v. Trib. Napoli, 10-12-14; Trib. Bari, 24-04-14; Trib. Firenze, 16-06-13; cfr. Civ. Sez. I, 26-02-14 n. 4518, Cass. Civ. sez. III, 7-03-17 n. 5609; la nullità è ravvisabile anche sotto il profilo dell'indeterminatezza di tale remunerazione, qualora in contratto non venga indicata la periodicità e la base di calcolo di tale addebito, cfr. Tribunale Milano, 22-07-16 n. 9266; Cass. Civ. sez. I, n. 12997/19).

Invero, questa Corte si è più volte pronunciata sulla ripartizione dell'onere di provare la pattuizione per iscritto delle clausole che il correntista asserisca inesistente, orientamento che ha trovato da ultimo conferma in sede di legittimità laddove è stato osservato che la regola generale secondo la quale il correntista deve provare l'inesistenza della clausola giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto è operativa ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, mentre, nell'ipotesi di allegazione attorea di un contratto *verbis tantum*, incombe sulla banca l'onere di produrre il documento contrattuale di cui assuma la stipulazione (Cass.

Civ. n. 6480/21), onere che nella specie non è stato assolto se non con riferimento alle condizioni pattuite nel gennaio 2001.

Ne consegue che le competenze contestate, facilmente rilevabili dagli estratti versati in causa, la cui applicazione non era specificamente negata dall'istituto di credito, il quale si limitava a rilevare la genericità della relativa doglianza, devono essere dichiarate nulle per mancanza di titolo e il saldo del conto corrente deve essere ricalcolato al netto di tali addebiti.

Quanto all'ammissibilità della rideterminazione in assenza degli estratti dall'inizio del rapporto, il principio secondo il quale solo la produzione degli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto consente di calcolare il nuovo saldo afferisce senz'altro all'onere che incombe sull'istituto di credito, il quale voglia dimostrare l'ammontare dell'esposizione debitoria del cliente, di individuare tutte le operazioni compiute a valere sul rapporto dedotto e le relative competenze a partire dall'apertura fino al momento indicato in giudizio.

Il cliente che intenda ottenere la rideterminazione del saldo al netto delle poste nulle potrà invece partire da un saldo intermedio, assunto nel ricalcolo come dato di partenza così mantenendo l'andamento naturalmente unitario del conto, essendo rimessa alla sua scelta processuale la facoltà di valer valere gli effetti della nullità di protezione (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 31187/2018: *“Qualora il cliente limiti*

*l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) – può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni di fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, **il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti**"; Cass. Civ. n. 11543/19; n. 23852/20; per l'idoneità anche degli estratti conto incompleti v. n. 14074/18: "tuttavia non è men vero che non è vietato al giudice del merito (come evidenziato da Cass. n. 5091/16) svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio. In tal caso la tematica si riduce alla verifica di attendibilità dell'esito della c.t.u., che è come tale una questione di fatto ... è del resto consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto, o il loro sviluppo effettuale, possa effettuarsi con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche (cfr. tra le tante Cass. n. 3191/06, Cass. n. 10202/08) ... pur essendosi trattato di criterio indiretto, come sostenuto dalla ricorrente e*

ricosciuto dallo stesso tribunale, il percorso logico utilizzato per ricostruire il saldo del conto corrente non può considerarsi manifestamente incongruente o implausibile, tanto da risolversi in una falsa applicazione di norme di legge, essendosi trattato di metodo di calcolo basato sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati").

Il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado dava atto che l'attore produceva in giudizio una serie integrale di estratti conto a partire dal gennaio 1989 fino alla chiusura, ad eccezione dell'estratto del terzo trimestre 1990, la cui mancanza non inficiava la ricostruzione contabile, *“posto che risultano dagli atti gli elementi per la ricostruzione del saldo (il trimestre in questione non ha movimenti contabili se non quelli riferiti all'addebito delle competenze di conto)”* cosicché da quel momento risultava garantita la necessaria consequenzialità delle annotazioni bancarie.

Nella specie non si poneva la necessità di operare una riconciliazione tra dati non continui, ma semplicemente di analizzare la serie continua di estratti a partire da una certa data e depurarli delle competenze nulle. In particolare, l'ausiliario faceva a ricorso ad una ricostruzione indiretta (v. pag. 7 relazione scritta) del saldo, applicando le condizioni indicate dal

giudice, senza applicazione di capitalizzazione trimestrale e senza c.m.s. e oneri, assolutamente attendibile, visto che rimanevano ferme le operazioni sulle quali era svolta; in questo modo si eliminavano le competenze addebitate in mancanza di valido titolo e la quota delle rimesse alle stesse imputate, perfettamente individuate negli estratti prodotti.

Invero la mancanza di documentazione relativa al periodo iniziale del rapporto non inficia la ricostruzione contabile avvenuta per il periodo successivo sulla serie continua di estratti conto prodotta in giudizio, rimanendo il periodo non documentato fuori dall'accertamento (cfr. Cass. n. 11543/19 cit.: “...nel caso ... in cui sia il correntista ad agire per la ripetizione dell'indebito e la banca a resistere in giudizio ...l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sul correntista, su cui grava l'onere della prova degli indebiti pagamenti, sicchè **in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza**”, conf. n. 330/20; v. anche n. 5887/21).

In questi termini il profilo di doglianza riferito al rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. finalizzata alla produzione degli estratti conto mancanti, se è fondato con riguardo al rapporto con la diversa facoltà prevista dall'art. 119 Tub (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11-05 2017 n. 11554; conf. n. 3875/19: “*Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere*

dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante”), è irrilevante ai fini della decisione, avendo la banca dichiarato di non avere più la disponibilità degli estratti ante decennio rispetto alla domanda formulata dal correntista nell'agosto 2013 (prodotta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; cfr. terza memoria ex art. 183 c.p.c. della convenuta in primo grado e v. pag. 18 comparsa di costituzione in appello).

Quanto alla prova dei pagamenti ripetibili (cfr. S.U. 24418/10, ove è precisato che l'annotazione in conto di interessi illegittimi comporta un incremento del debito o una riduzione del credito di cui il correntista ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca), contestata dall'appellata, trattandosi di conto chiuso per il quale la stessa banca convenuta dichiarava in primo grado l'avvenuta estinzione del saldo negativo (v. pag. 2 sentenza impugnata) ed avendo il c.t.u. determinato la soglia degli affidamenti concessi, di cui *infra*, è evidente che le rimesse solutorie avessero comportato un pagamento in senso tecnico, come del resto sostenuto dall'appellata

nell'eccepire la prescrizione del diritto a ripetere i pagamenti ultracedennali.

Correttamente poi l'ausiliario applicava al rapporto gli interessi passivi al tasso legale fino al 31-12-93 e successivamente gli interessi ex art. 117 Tub nella misura al tasso minimo dei Bot, attesa la funzione sanzionatoria di un tasso sostitutivo (tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive per la banca), quale si desume del testo letterale del settimo comma laddove richiama il tasso dei Bot o di altri titoli *“se più favorevoli per il cliente”* ed alla finalità del meccanismo sostitutivo (in questo senso v. Trib. Torino 21-01-10: *“l'art. 117 prevede l'applicazione del tasso nominale minimo dei Bot annuali ai saldi debitori (attivi per la banca) e di quello massimo ai saldi creditori (passivi per la banca)”*); conf. Trib. Mantova 2-02-09: *“intendendo per operazioni attive quelle di erogazione del credito e per operazioni passive quelle di raccolta del risparmio”*; id, 12-07-08: *“attesa la funzione sanzionatoria della norma, alle operazioni che siano attive per la banca va applicato il tasso minimo, a quelle passive per l'istituto di credito quello massimo”*).

Ciò posto, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione riproposta dalla banca con riferimento ai pagamenti ripetibili eseguiti dal correntista fino al 10-01-2003 sulla scorta del principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 15895/19, secondo il quale “...

l'identificazione della fattispecie estintiva cui corrisponde l'eccezione di prescrizione va correttamente compiuta alla stregua del "fatto principale" e che tale fatto va individuato nell'inerzia del titolare ... la soluzione del contrasto va, dunque, risolta nel senso della non necessarietà dell'indicazione, da parte della banca, del dies a quo del decorso della prescrizione ... Resta da aggiungere che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente").

Nella specie, non è seriamente contestabile l'esistenza di un affidamento fin dall'accensione del conto corrente, avuto riguardo alla sistematica indicazione nei conti scalare di un preciso limite di fido, con la specificazione di due tassi diversificati, entro e oltre detto limite (v. pag. 9 relazione di primo grado) non riconducibile alla mera tolleranza di uno sconfinamento - addirittura dal 1978 al 2001 - ipotizzata dalla banca, mentre sono documentate le condizioni dell'affidamento concesso con il contratto 30-01-01, prodotto in giudizio.

Disposta un'integrazione peritale sull'ammontare delle c.d. rimesse solutorie prescritte, il c.t.u. ha proceduto alla rideterminazione del c.d. saldo rettificato secondo il principio di recente espresso dalla Suprema

Corte (n. 9141/20), ivi compresi gli interessi attivi giacchè la ricostruzione del saldo è comprensiva di tutte le ragioni di dare e avere che concorrono al calcolo della liquidazione di chiusura (v. n. 31187/18), all'individuazione del saldo disponibile alla data di ciascuna rimessa, stabilendo se rientrasse nella provvista affidata o la eccedesse ed attribuendo natura solutoria alla (sola) quota di ciascun versamento che ha ridotto il saldo extrafido. Così identificate le rimesse solutorie, l'ausiliare ha individuato l'ammontare delle competenze maturate sul saldo extrafido fino al giorno precedente la rimessa, operando l'imputazione del pagamento secondo le modalità di cui all'ordinanza 21-07-20 di questa Corte.

Le operazioni condotte dal c.t.u. hanno consentito di determinare in euro 1.835,08 l'importo complessivo delle rimesse solutorie eseguite nel decennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale e quindi prescritte nonché in euro 106.115,77 l'importo dell'indebito da restituire al correntista.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse ed in riforma della sentenza impugnata [redacted] deve essere condannata al pagamento in favore di [redacted] a titolo di restituzione di indebitato, della somma di euro 106.115,77, oltre interessi legali dalla domanda.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione indeterminabile-complessità media, seguono la soccombenza.

Le spese di consulenza, già liquidate, devono essere poste a carico dell'appellata.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 107/18 del Tribunale di Sassari, condanna [REDACTED] in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di euro 106.115,77, oltre interessi legali dalla domanda;
- 2) condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, che liquida in euro 4.632,00 per il primo grado, di cui euro 3.972,00 per competenze, ed euro 14.412,00 per il presente grado, di cui euro 13.635,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge, da distrarre in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, che si è dichiarato antistatario;
- 3) pone a carico dell'appellata le spese di c.t.u., già liquidate

Così deciso in Sassari il 7-09-2021

Il Presidente rel.

Dott. Maria Teresa Spanu